



# *Comune di Amalfi*

## *Provincia di Salerno*

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 4 aprile 2012 -

## **STATUTO DEL COMUNE DI AMALFI**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

#### Art. 1

##### Comune di Amalfi

1. Il Comune di Amalfi è Ente territoriale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. Esercita le sue funzioni nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta tutta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
3. Ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale anche delle attività esercitate dai cittadini, in forma singola o associata, attraverso la loro autonoma iniziativa, comunque adeguata ai fini che l'Ente persegue. Tali attività sono da intendersi come strumenti integrativi e giammai sostitutivi delle funzioni proprie del Comune.

#### Art. 2

##### Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Amalfi è costituito dal centro urbano e dalle frazioni di Pogerola, Vettica, Lone, Pastena, Tovere.
2. Si estende per Kmq. 6,15 e confina con i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Agerola, Atrani e Scala.
3. Il Comune ha sede nel Capoluogo presso il Palazzo San Benedetto.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, salvo i casi previsti nel regolamento, sono vietati.

#### Art. 3

##### Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, laddove lo ritenga opportuno, oltre i casi in cui sia obbligatorio per legge, richiederà il preventivo ma non vincolante contributo dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

#### Art. 4

##### Tutela della salute e del diritto allo studio

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche dell'apporto di associazioni di volontariato. Assicura altresì, ove necessaria, assistenza psicologica e, quando possibile, economica alle famiglie ed alle vittime di atti luttuosi o comunque violenti e di calamità naturali.
3. Promuove opportune iniziative per attività sociali ed opere di comune interesse.
4. Il Comune assicura la piena attuazione dell'obbligo scolastico e del diritto allo studio e ogni necessaria iniziativa per garantirlo, d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli organi collegiali della scuola.

5. Favorisce, inoltre, in via prioritaria il pieno inserimento dei portatori di handicap nella scuola e nella vita produttiva del paese.
6. Promuove i necessari interventi per prevenire ogni forma di devianza dei giovani e per favorire il loro recupero alla società, favorendo, altresì, nei modi possibili, il reinserimento nella società dei concittadini ex detenuti.
7. Favorisce la piena integrazione dei cittadini stranieri, in regola con le leggi dello Stato, nella comunità locale.

#### Art. 5

##### Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, il paesaggio e la fascia costiera, concorre alla difesa del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, ad eliminare le cause di inquinamento ambientale al costante miglioramento dei livelli di qualità della vita.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la diffusione della conoscenza e garantendone il godimento da parte della collettività.

#### Art. 6

##### Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla storia, alle tradizioni, ai costumi locali e alle manifestazioni rievocative della Repubblica Marinara.
2. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi.
3. Incoraggia e favorisce, nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, le attività sportive e del tempo libero.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti e senza finalità di lucro.

#### Art. 7

##### Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali, industriali, agricoli e marittimi.
2. Promuove iniziative e predisporre piani al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico terrestre (favorendo la mobilità alternativa) e marittimo, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze turistiche, scolastiche, lavorative e di fruizione dei servizi.
4. Predisporre, mediante apposito Regolamento, idonei strumenti di pronto intervento per il verificarsi di pubblica calamità. In particolare adotta, pubblicizza e, quando necessario, aggiorna il Piano di Protezione Civile e favorisce, nei modi possibili, l'istituzione di un Servizio permanente di Protezione Civile.

#### Art. 8

##### Turismo

1. Il Comune riconosce il ruolo del turismo quale principale fattore di sviluppo economico ed occupazionale dell'intera comunità locale e per la crescita sociale e culturale della cittadinanza.
2. Dal comma 1 del presente articolo deriva il primario impegno del Comune a favorire la mobilità dei flussi turistici su tutto il territorio comunale e a valorizzare le peculiarità di ogni sito. Il Comune si impegna, pertanto, all'impianto e alla realizzazione di ogni struttura e infrastruttura finalizzata a creare e migliorare la fruizione omogenea sul territorio dei benefici del turismo.
3. Favorisce la crescita competitiva dell'offerta turistica anche attraverso la predisposizione di progetti di sviluppo turistico, nonché la partecipazione a sistemi turistici locali.
4. Sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e alle medie imprese, per migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi.
5. Tutela i turisti anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti.
6. Promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici.

7. Valorizza il ruolo dell'intera comunità locale, quale componente fondamentale del sistema turistico locale.
8. Riconosce il ruolo dell'agricoltura, dell'artigianato e delle produzioni tipiche locali in chiave turistica.
9. Promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico locale.
10. Promuove l'immagine turistica locale sui mercati nazionali ed internazionali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dell'intero territorio comunale.

#### Art. 9

##### Sviluppo economico

1. Il Comune concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Il Comune tende a favorire e sostenere forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e fra lavoratori autonomi.

#### Art. 10

##### Partecipazione, informazione, decentramento

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando, attraverso la necessaria ampia trasparenza, la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.
3. A tal fine, oltre a garantire il diritto di accesso, promuove la realizzazione di opportuni strumenti di informazione.
4. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, può adottare opportune forme di decentramento.

#### Art. 11

##### Servizi pubblici

1. Il Comune provvede, in via sussidiaria, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
  - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche ed opportunità sociali;
  - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
  - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di appositi regolamenti.
4. La gestione dei servizi, già esistenti o da istituirsi, può realizzarsi, in via preferenziale, in forma consortile con i Comuni contermini ed eventualmente con altri Enti.

#### Art. 12

##### Cooperazione - Unione con uno o più Comuni contermini

1. Il Comune di Amalfi attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.
2. In particolare tende a perseguire la costituzione di un'Unione con uno o più Comuni contermini, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. L'atto costitutivo dell'Unione è approvato con un'unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso si pervenga alla fusione con altro od altri

Comuni, il presente Statuto dovrà essere revocato e sostituito da altro, rispondente alle dimensioni e caratteristiche del nuovo ente.

**TITOLO II**  
**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**  
Gli organi del Comune sono: Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

**CAPO I –**  
**Il Consiglio Comunale**

**Art. 13**  
**Composizione**

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali nel numero previsto dalla legge.
2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

**Art. 14**  
**Elezione del Consiglio Comunale**

1. L'elezione del Consiglio Comunale si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 267/2000.
2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
5. Le modalità di votazione sono, altresì, previste dalla legge.

**Art. 15**  
**Poteri**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

**Art. 16**  
**Durata**

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è regolata dalla legge.

**Art. 17**  
**Prima adunanza**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

**Art. 18**  
**Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio può essere convocato:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Protocollo Generale del Comune.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 19  
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme previste dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 20  
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio online e notificato dal messo comunale al domicilio eletto dai Consiglieri, nei seguenti termini:
  - a. almeno 6 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
  - b. almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
3. Gli atti relativi all'o.d.g. della seduta consiliare devono essere a disposizione dei consiglieri comunali 5 giorni prima della data fissata.

Art. 21  
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi di cui al precedente art. 20.

Art. 22  
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di motivata urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 23  
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative l'ordine del giorno è reso pubblico a mezzo manifesto murale o volantino, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Art. 24  
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25  
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, per l'esame di particolari problemi, Commissioni Consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, e Commissioni Speciali, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal Regolamento.
2. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con voto consultivo.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori: Organismi associativi, funzionari e rappresentanza di forze sociali, politiche ed economiche, nonché rappresentanti di altri Enti per l'esame di specifici argomenti.

4. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### Art. 26

##### Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni Consiliari speciali, nominate con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, hanno poteri di indagine e di inchieste, specificate nell'atto deliberativo di istituzione.
3. Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da un rappresentante della minoranza.
4. Sono costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
6. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16/5/1960, n.570.
7. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle ulteriori attribuzioni.

#### Art. 27

##### Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

#### CAPO II

##### I Consiglieri Comunali

#### Art. 28

##### Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni politiche espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità, nonché le aspettative ed i permessi spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. La durata del mandato del Sindaco e dei Consiglieri Comunali è fissata dalla legge.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
6. I Consiglieri nonché il Sindaco e gli Assessori hanno diritto a essere tenuti indenni dagli oneri sostenuti nei giudizi civili, penali ed amministrativi per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, conclusi con provvedimenti che escludono la loro responsabilità.
7. In caso di proscioglimento con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso), non deve sussistere in concreto alcun conflitto di interessi con l'Ente.

#### Art. 29

##### Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con le modalità di cui al regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio e alla fine del mandato i cespiti ed i redditi posseduti.

6. I Consiglieri Comunali, almeno 5 giorni prima della seduta di Consiglio Comunale convocato per la convalida degli eletti e per l'insediamento degli stessi, hanno l'obbligo di sottoscrivere presso la segreteria del Comune, sotto la personale responsabilità, l'autocertificazione relativa alla propria situazione riguardo ai procedimenti penali e civili e ai carichi pendenti, al titolo di studio conseguito ed alla posizione reddituale personale, onde consentire al Consiglio Comunale ed agli elettori una serena e completa valutazione sulla sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica.

#### Art. 30

##### Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, delle aziende, degli enti e dei consorzi di cui il Comune fa parte, copia dei provvedimenti adottati nonché tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha, inoltre, diritto di esaminare tutti gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento di accesso agli atti e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. La rappresentanza della minoranza consiliare negli Enti, aziende ed istituzioni va comunque garantita, assicurando nel contempo un maggior numero di rappresentanti alla maggioranza.

#### Art. 31

##### Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### Art. 32

##### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a. gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, dei consorzi, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e. l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h. la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Art. 33

##### Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### Art. 34

##### Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da più componenti, ovvero da un Consigliere se è l'unico eletto nella propria lista.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni e le modalità per lo svolgimento dell'attività della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.
4. I Consiglieri che non intendono più far parte del gruppo consiliare originario di appartenenza confluiscono in un unico Gruppo Consiliare Misto che ha il diritto di essere rappresentato nella Conferenza dei capigruppo, anche in presenza di un solo componente. Al momento dell'adesione al Gruppo Misto di altri Consiglieri tutti i componenti dello stesso hanno l'obbligo di designare congiuntamente il nominativo del loro unico capogruppo.

#### Capo III

##### La Giunta Comunale

#### SEZIONE I

##### Elezione - Durata in carica - Revoca

#### Art. 35

##### Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dalla legge, scelti tra i consiglieri eletti ed anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, con provate capacità professionali o culturali, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto, intervenendo soltanto nella discussione relativa alle competenze oggetto della delega ad essi conferita dal Sindaco.
3. Non può essere nominato Assessore esterno chi ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art. 51 – comma 3 – del D. Lgs. n.267/2000.

#### Art. 36

##### Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la costituzione italiana. Nella medesima seduta dà comunicazione dei nominativi degli assessori ed espone il programma amministrativo da realizzare nel corso del mandato.



4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
5. Nella medesima seduta viene posto al primo punto all'o.d.g. il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche rese dal Sindaco nella prima seduta consiliare.

#### Art. 37

##### Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

#### Art. 38

##### Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

#### Art. 39

##### Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 - comma 4 bis - della L. 19/03/90 n. 59 e del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

#### Art. 40

##### Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione le interrogazioni, a richiesta dei Consiglieri interroganti, vengono poste al primo punto dell'o.d.g. della seduta consiliare immediatamente successiva.

## SEZIONE II

### Attribuzione - Funzionamento

#### Art. 41

##### Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate per gruppi di materie secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate.
4. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto, accettate dall'interessato e comunicate in ogni caso al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
6. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere Delegato dovrà riferire al Sindaco, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consigliere Delegato non dispone di alcuna potestà di adozione di atti con valenza esterna, sia pure meramente esecutivi di esplicazione di tali funzioni.

#### Art. 42

##### Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché l'adozione delle delibere per l'instaurazione o la resistenza in giudizio, per la scelta e nomina di professionisti esterni specialmente se viene provveduto intuitu personae.

#### Art. 43

##### Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ed in sua assenza dal legittimo sostituto.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, ad invito del Sindaco, esperti, tecnici e funzionari, per riferire su particolari problemi. Di tanto deve essere dato atto nel relativo verbale di deliberazione.
6. Nel caso di motivata urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere pubblicate entro il termine di gg.15 dalla data di adozione.

#### Art. 44

##### Controlli interni

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
  - a. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - b. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c. valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale;
  - d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli artt. 3 – comma 1 – lettere b) e c) e 14 del D.Lgs. 3/02/1993 n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45  
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e le sue attribuzioni, quale Ufficiale di Governo, sono indicate dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. n.267/2000.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

TITOLO III  
CAPO I  
Istituti della partecipazione

Art. 46  
Consigli di quartiere

1. Sono istituiti, con deliberazione del Consiglio Comunale, per ambiti territoriali omogenei, i Consigli di quartiere, individuati all'art. 2 – comma 1 – del presente Statuto, quali strumenti di consultazione e partecipazione all'attività amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale nel Regolamento individua i Consigli di quartiere, stabilisce funzioni, composizione, criteri di nomina e durata in carica dei suddetti consigli.

Art. 47  
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni.
2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite con atto notarile o essere riconosciute a carattere nazionale. Apposito regolamento disciplinerà i rapporti dell'ente con le libere associazioni.
3. La Segreteria comunale è incaricata della conservazione dell'albo delle associazioni suddiviso per categorie di finalità.

Art. 48  
Consulte

1. Il Consiglio Comunale può costituire, su proposta dell'Assessore competente per materia, Consulte composte da cittadini che abbiano specifiche competenze professionali e presiedute dall'Assessore proponente.
2. Il Regolamento stabilisce funzioni, composizione, criteri di nomina e durata in carica delle Consulte.
3. E' espressamente vietata la corresponsione di qualsiasi compenso in favore dei membri delle Consulte anche sotto forma di rimborso spesa. Le proposte ed i pareri delle Consulte non sono vincolanti per l'Ente.

Art. 49  
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e politiche.

Art. 50  
Diritto di petizione

1. Ciascun elettore può rivolgere al Comune istanze, proposte dirette a promuovere interventi o iniziative per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Esse saranno presentate in carta libera e senza nessuna formalità.
3. L'Amministrazione Comunale, sentito, ove necessario, il parere della Consulta competente, adotterà i consequenziali provvedimenti, dandone comunicazione scritta al presentatore.
4. Il Comune, entro 30 giorni, attraverso gli Organi e/o gli Uffici competenti, è tenuto a fornire il relativo riscontro.

Art. 51  
Interrogazioni

1. Le suddette organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 52  
Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali e ciascun Consiglio di quartiere possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 53  
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce quale istituto di partecipazione il referendum cui sono ammessi a partecipare tutti gli elettori del Comune.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti alla finanza locale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.
3. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunti a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 1° aprile ed il 31 maggio o tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.
5. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali o provinciali.
6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
7. Il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono disciplinate, secondo principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
10. La presentazione della proposta deve essere fatta entro il trentuno dicembre di ciascun anno e la votazione deve svolgersi entro i sei mesi successivi.

#### Art. 54

##### Diritto di accesso e di informazione

1. Il diritto di accesso e di informazione sono regolati dall'art. 10 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL, approvato con D.Lgs. n.267/2000, dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivi modifiche ed integrazioni e dal Regolamento sull'accesso agli atti.
2. Ciascun cittadino può consultare gli atti e le deliberazioni del Consiglio, della Giunta e le determinazioni dirigenziali, tranne che siano in fase istruttoria, senza dover corrispondere alcun pagamento di diritti. Può ottenere il rilascio di copie corrispondendo il solo costo della riproduzione. Le richieste devono essere motivate ai sensi della normativa vigente.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i tempi delle richieste, delle autorizzazioni e del rilascio.

### TITOLO IV

#### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

##### CAPO I

##### L'Amministrazione Comunale

#### Art. 55

##### Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### Art. 56

##### Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, sono disciplinati in uno o più Regolamenti, adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.
3. La struttura organizzativa si articola in Aree, Settori ed Uffici, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento, da parte del Sindaco, degli incarichi di direzione delle aree e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
7. Nell'assunzione di personale, le Commissioni Giudicatrici dovranno essere composte da tecnici o esperti interni o esterni all'Ente, presiedute dal Segretario Comunale.

Art. 57  
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, ne coordina l'attività ed inoltre:
  - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b. esprime il parere di cui all'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, in caso di assenza del Responsabile di Area;
  - c. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
  - e. esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.108 – comma 4 – del D. Lgs. n.267/2000.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 58  
Compiti

1. I Responsabili delle Aree sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze e della buona conservazione del materiale di dotazione, nonché degli atti di competenza della rispettiva Area e dagli stessi prodotti.
2. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:
  - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
  - c. la stipulazione dei contratti;
  - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - g. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - h. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco;
  - i. la redazione e la formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
  - j. la partecipazione agli Organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

Art. 59  
Incarichi

1. La Giunta Comunale può, per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazioni o per il coordinamento dell'attività a rilevante contenuto tecnico, procedere, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, all'affidamento di incarichi a personale esterno.
2. La copertura dei suddetti incarichi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato deliberato dalla Giunta Comunale che fissa la retribuzione e la durata che non può andare oltre la scadenza del mandato dell'Amministrazione conferente.
3. I responsabili esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

4. I responsabili esterni sono soggetti alle norme stabilite per i responsabili dei servizi comunali dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 60

##### Direzione di aree funzionali

1. La Giunta Municipale individua le aree omogenee raggruppanti in più Settori.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 – comma 10 - del D. Lgs. n.267/2000, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ai dipendenti della qualifica apicale, inquadrati nella ctg. "D" e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000.

#### CAPO II

##### Enti, Aziende, Istituzioni o Società a partecipazione comunale

#### Art. 61

##### Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, viene garantita la rappresentanza dei gruppi di minoranza, purché le nomine o le designazioni siano in numero superiore a due.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singolo amministratore o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

#### Art. 62

##### Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni e' composto dal numero di membri stabilito dalla legge, nominati dal Consiglio Comunale. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale che può scegliere solo tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organo comunale salva l'esigenza di particolari competenze.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### Art. 63

##### Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta Comunale riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
4. Entro la fine di gennaio la Giunta Comunale deve relazionare al Consiglio sull'operato politico-amministrativo svolto nell'anno precedente con conseguente dibattito in aula.

TITOLO V  
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 64

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio.
2. I Responsabili dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'Ufficio Tecnico sono congiuntamente responsabili dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, della sua esattezza, delle successive aggiunte e/o modificazioni e della conservazione dei titoli relativi al patrimonio.
3. L'Economo Comunale cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
4. I beni patrimoniali comunali possono, di regola, essere dati in fitto, secondo stima dell'U.T.C. e dell'ufficio finanziario, sottoposto ad adeguamento ISTAT, come per legge.
5. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
6. Il Comune promuove la dismissione mediante alienazione a titolo oneroso degli immobili infruttuosi conformemente alle normative vigenti.

Art. 65

Contratti

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei vari fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, contenente le indicazioni previste dall'art. 192 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000.
3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Caposervizio competente.
4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o se, comunque, se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione può essere affidata ad un notaio.

Art. 66

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i Capiservizio ciascuno nel proprio ambito di competenza, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, enti ed aziende ai quali partecipa il Comune, trasmettono, se dovuti per legge, alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dai rispettivi statuti. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67

Controllo economico-finanziario

1. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.
2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.
3. L'Organo di Revisione dei Conti, costituito come per legge, trasmette trimestralmente alla Giunta Comunale una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
5. Il Comune ha un servizio di tesoreria regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da quanto previsto dal Titolo V – Capo I – del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. n.267/2000.



## TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

### Art. 68 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che costituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

### Art. 69 Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta Comunale ed a ciascun Consigliere Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta dalla legge.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma precedente.

### Art. 70 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

## I N D I C E

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art.1 - Comune di Amalfi
- Art.2 - Territorio, gonfalone e stemma
- Art.3 - Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art.4 - Tutela della salute e del diritto allo studio
- Art.5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art.6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art.7 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art.8 – Turismo
- Art. 9 - Sviluppo economico
- Art.10 – Partecipazione, informazione, decentramento
- Art.11 - Servizi pubblici
- Art.12 – Cooperazione – Unione con uno o più Comuni contermini

### TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I – Il Consiglio Comunale

Art.13 - Composizione  
Art.14 - Modalità di elezione del Consiglio Comunale  
Art.15 - Poteri  
Art.16 - Durata  
Art.17 - Prima adunanza  
Art.18 - Convocazione del Consiglio Comunale  
Art.19 - Ordine del giorno  
Art.20 - Consegna dell'avviso di convocazione  
Art.21 - Numero legale per la validità delle sedute  
Art.22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni  
Art.23 - Pubblicità delle sedute  
Art.24 - Delle votazioni  
Art.25 - Commissioni Consiliari  
Art.26 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari  
Art.27 - Regolamento interno

#### CAPO II - I Consiglieri Comunali

Art.28 - Il Consigliere Comunale  
Art.29 - Doveri del Consigliere  
Art.30 - Poteri del Consigliere  
Art.31 - Dimissioni del Consigliere  
Art.32 - Competenze del Consiglio  
Art.33 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri  
Art.34 - Gruppi consiliari

#### CAPO III - La Giunta Comunale SEZIONE I - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art.35 - Composizione della Giunta Comunale  
Art.36 - Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta  
Art.37 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore  
Art.38 - Mozione di sfiducia  
Art.39 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco  
Art.40 - Attività ispettiva

#### SEZIONE II - Attribuzione - Funzionamento

Art.41 - Organizzazione della Giunta  
Art.42 - Competenza della Giunta  
Art.43 - Adunanza e deliberazioni  
Art. 44 - Controlli interni

#### CAPO IV -

Art. 45 - Il Sindaco

#### TITOLO III - CAPO I - Istituti della partecipazione

Art.46 - Consigli di quartiere  
Art.47 - Libere forme associative  
Art.48 - Consulte  
Art.49 - Consultazioni  
Art.50 - Diritto di petizione  
Art.51 - Interrogazioni  
Art.52 - Proposte di iniziativa popolare  
Art.53 - Referendum consultivo  
Art.54 - Diritto di accesso e di informazione

TITOLO IV - L'Ordinamento amministrativo del Comune  
CAPO I - L'Amministrazione Comunale

- Art.55 - Principi e criteri direttivi
- Art.56 - Personale
- Art.57 - Segretario Comunale
- Art.58 - Compiti
- Art.59 - Incarichi
- Art.60 - Direzione di aree funzionali

CAPO II - Enti, Aziende, Istituzioni o Società a partecipazione comunale

- Art.61 - Costituzione e partecipazione
- Art.62 - Istituzioni
- Art.63 - Vigilanza e controlli

TITOLO V - L'Ordinamento finanziario

- Art.64 - Demanio e patrimonio
- Art.65 - Contratti
- Art.66 - Contabilità e bilancio
- Art.67 - Controllo economico-finanziario

TITOLO VI - Revisione dello Statuto

- Art.68 - Modalità
- Art.69 - Regolamenti
- Art.70 - Norme transitorie e finali